



Corso di Formazione

Principi e Strumenti della Politica di Sviluppo Rurale

“La politica per gli aiuti di Stato e lo sviluppo rurale”

7 – 11 settembre 2009

Hotel Diana Roma, Via Principe Amedeo 4 - Roma

Stefania Luzzi Conti





Dov'è contenuta la disciplina sugli aiuti di Stato nel Trattato CE?

- Titolo VI - Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni
- Capo I - Regole di concorrenza
- Sezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati, artt. 87, 88, 89

È contenuta, ma NON dà una definizione di "aiuto"



è stata elaborata dalla pratica della Commissione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia





Cos'è un aiuto?

Ogni intervento attuato mediante risorse statali che, sotto diverse forme, tende ad alleviare gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa con un vantaggio per quest'ultima che non si sarebbe altrimenti realizzato.





Art. 87, paragr. 1 - stabilisce i criteri per individuare l'eventuale incompatibilità dei "provvedimenti pubblici" con il mercato comune, distinguendo gli interventi dello Stato in funzione dei loro effetti. Vanno considerati tutti gli aiuti che:

- sono concessi dallo Stato o mediante risorse statali
- conferiscono un vantaggio economico al beneficiario
- sono concessi in modo selettivo a favore di talune imprese o talune produzioni, falsando così la concorrenza
- incidono sugli scambi tra gli Stati membri





Molte delle azioni finanziate nell'ambito dei programmi dei Fondi Strutturale e dello Sviluppo Rurale rientrano nel campo di applicazione dell'art. 87, paragr. 1

I responsabili di tali programmi devono assicurarsi che tali azioni siano debitamente *notificate* alla Commissione e da questa autorizzate.

Perché il principio di incompatibilità non è assoluto





Criteri che la Commissione applica nelle decisioni riguardanti la concessione o meno di deroghe per gli aiuti notificati:


- Regolamenti
- Comunicazioni
- Orientamenti
- Lettere agli Stati membri

Rendere pubblica l'impostazione adottata al fine di garantire che il suo "potere discrezionale" sia esercitato con la dovuta trasparenza e che le gli Stati membri abbiano chiara la propria posizione alla luce del diritto comunitario






Art. 87, par. 1



Aiuti di Stato, incompatibili
con il mercato comune

Art. 87, par. 2 e 3



Specificano le "deroghe"

È l'esistenza della deroghe che giustifica il previo controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione.



Il controllo è stabilito dall'articolo 88 del Trattato CE





Cosa dispone l'articolo 88 del Trattato CE?

Obbligo di notifica

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione qualsiasi progetto diretto ad istituire aiuti prima di procedere alla sua esecuzione

Decisione della Commissione

Conferisce alla Commissione il potere discrezionale di decidere se l'aiuto previsto possa beneficiare della deroga o se lo Stato debba sopprimerlo o modificarlo





Discipline specifiche relative all'**Agricoltura**



Oggetto di esame separato



La concessione di aiuti di Stato in questi settori è soggetta all'applicazione degli artt. 87 e succ. del Trattato e di altre disposizioni in esso contenuti





Principi fondamentali

mantenimento di un sistema di libera concorrenza



Efficiente assegnazione delle risorse e unità del mercato comunitario, nel rispetto degli obblighi assunti sul piano internazionale



Possibilità di concedere aiuti di Stato solo seguendo quanto stabilito nel Trattato CE





- **La disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e il rispetto delle norme sulla concorrenza** hanno assunto nel corso di questi anni un ruolo centrale nelle scelte di politica economica e di sviluppo attuate dai governi dei Paesi europei;
- **La complementarietà, ai diversi livelli di competenza, tra le politiche comunitarie e quella sugli aiuti di Stato** sta assumendo un ruolo di rilievo nella definizione delle politiche da porre in atto per lo sviluppo di diversi settori dell'economia e in particolare nella definizione degli interventi di politica economica a sostegno del settore agricolo;





- Parte della normativa approvata dalla Commissione risponde all'esigenza di garantire la **massima coerenza tra gli interventi di sviluppo rurale e la normativa sugli aiuti di Stato in campo agricolo**, nell'ottica della semplificazione perseguita da diversi anni a livello comunitario. Come per la precedente fase di programmazione, gli aiuti di Stato rappresentano un'interessante opportunità di sostegno e contributo alla strategia europea di crescita e occupazione nel mondo rurale;





- Forte interesse delle amministrazioni regionali a mantenere un quadro di aiuti di Stato autonomo e complementare agli aiuti cofinanziati ai sensi della normativa sullo sviluppo rurale;
- Numerosi sono i collegamenti tra la disciplina dello sviluppo rurale e quella sugli aiuti di Stato e pongono numerosi problemi di coordinamento, nell'ottica della semplificazione perseguita ormai da diversi anni a livello comunitario





Analisi dei collegamenti tra la disciplina dello sviluppo rurale e quella degli aiuti di stato:

-> sono numerosi e pongono diversi problemi di coordinamento;

-> diversità di disciplina tra:

- misure cd "agricole" - misure o operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del trattato;

- misure "non agricole", sempre facenti parte dei PSR ma non rientranti nell'art. 36 del trattato





Articolo 36 (ex articolo 42)

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 33.

Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:

- a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
- b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.





- Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio - sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche
- Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione - recante disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1698/2005 e successive modifiche (Reg. CE n. 363/2009)





Titolo VIII - Aiuti di Stato

Art. 88 - Applicazione della normativa agli aiuti di Stato -

Art. 89 - Finanziamenti nazionali integrativi

l'art. 88 pur prevedendo in linea di principio l'applicazione degli art. 87, 88 e 89 del Trattato CE agli aiuti concessi dagli Stati membri al sostegno dello sviluppo rurale e definendo i criteri secondo i quali alcuni tipi di aiuto risultano essere vietati, stabilisce le possibili deroghe a tali divieti





Art. 88 - par. 1

Da esso deriva la diversità di trattamento tra misure agricole e non agricole.

Prevede che: "Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario allo sviluppo rurale che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato a norma del presente regolamento"





l'art. 89 prevede che gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario siano notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal regolamento stesso.

Art. 16 - Inserire nel PSR:

- Tabella sui finanziamenti nazionali aggiuntivi;
- Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza + elenco dei regimi di aiuti autorizzati ai sensi degli art. 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi





Cosa dice l'applicativo del Reg. CE n. 1698/2005?

Parte A -> operazioni e misure in campo di applicazione dell'art. 36 del trattato (settore primario)

Parte B -> per le misure di cui agli artt.:

Art. 25 - Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale;

Dall'art. 43 al 49 - Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni forestali;

Art. 52 - Asse III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale;





Parte B -> operazioni delle misure di cui agli artt.:

Art. 21 - Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione;

Art. 24- Utilizzo di servizi di consulenza;

Art. 28 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

Art. 29- Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale





Parte B -> operazioni delle misure di cui agli artt.:

Art. 30– Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Art. 35 bis– Aziende agricole in via di ristrutturazione dovuta alla riforma dell'OCM





Casi particolari:

Art. 27 – Accrescimento del valore economico delle foreste, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 36 solo nel caso di finanz. Integrativi



Si applica parte B (normativa sugli AdS "industriale")

Art. 28 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

Art. 29 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

Prodotto trasformato sia o meno un prodotto dell'Allegato I del Trattato





Allegato II - Parte A - Misure "agricole"

- Reg. (CE) n. 1860/2004 della Commissione *de minimis* al settore agricolo;
- Numero di registrazione e riferimento a regolamento di esenzione;
- Numero pratica e numero di riferimento di compatibilità (Decisione della Commissione);
- Compilare scheda informativa, allegato I, parte III (12) al reg. n. 794/2004 della Commissione, modificato dal Reg. (CE) n. 1935/2006.



Allegato II - Parte B - Misure "non agricole"

- Reg. (CE) n. 69/2001 della Commissione sugli aiuti *de minimis*, modificato dal Reg. (CE) n. 1998/2006;
- Numero di protocollo e di riferimento a regolamento di esenzione;
- Numero pratica e numero di riferimento di compatibilità (Decisione della Commissione);
- Spiegare perché il regime di aiuto è da considerarsi esistente ai sensi dell'art. 1, lett. b) del reg. (CE) n. 659/1999, comprese misure esistenti ai sensi dei trattati di adesione.



Tabella degli aiuti di Stato da allegare ai PSR

Codice misura/Titolo del regime di aiuto/Legittimazione del regime/Durata del regime di aiuto

+

impegno da parte dello Stato membro a notificare ogni singolo caso di applicazione dei regimi di cui al punto B per i quali è richiesta una notifica individuale:

- ✓ Ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato;
- ✓ In base a ciò che è stabilito nelle decisioni di approvazione.





Legittimazione del regime (1)

- Per misure a norma di un reg. *de minimis*: "Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al reg. *de minimis* (CE) n. ...";
- Per regimi di aiuto approvati: numero della decisione di approvazione, numero dell'aiuto, estremi lettera di notif;
- Per aiuti in esenzione per categoria: riferimento al reg. di esenzione e numero di protocollo;
- Per altre misure di aiuto esistenti:



Legittimazione del regime (2)

- Per altre misure di aiuto esistenti:
 - > Nuovi Stati membri:
 - 1) Nulla per misure precedenti al 1995;
 - 2) Numero della misura nell'elenco del trattato di adesione;
 - 3) Estremi lettera decisione non sollevare obiezioni nel quadro procedura provvisoria.
 - > Altri casi: fornire la giustificazione pertinente





Al di fuori dei casi visti

Al di fuori delle procedure semplificate viste fino ad ora:

aiuti de minimis, in esenzione, in linea con gli Orientamenti attraverso un regime di aiuti, aiuti top up in misure "agricole", top-up in misure non agricole
-> gli aiuti di Stato vanno notificati secondo le regole del trattato (esame da parte della Commissione del singolo aiuto).





Finanziamenti nazionali integrativi 2007/2013 (in euro) per Asse:

Asse 1 → 613.280.000,00 euro

Asse 2 → 152.330.000,00 euro

Asse 3 → 114.920.000,00 euro

Totale PSR → 880.530.000,00 euro

